



COMUNE DI OLMEDO
PROVINCIA DI SASSARI

**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

INDICE

RELAZIONE TECNICA

- PREMESSA
- PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
- CONSIDERAZIONI

IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

- ABSTRACT
- IL QUADRO GENERALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE IN ENTI/ORGANISMI DEL COMUNE DI OLMEDO
- IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

I – RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

Il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, costituiscono ormai obiettivi prioritari dello Stato, il cui perseguimento necessita il coinvolgimento di tutti i soggetti della Pubblica Amministrazione.

Nei mesi scorsi, dopo il documento programmatico del Commissario Straordinario alla Spending Review Cottarelli dell'agosto 2014, con il quale indicava una serie di azioni finalizzate al taglio della spesa pubblica, ponendo come obiettivo anche la sensibile riduzione delle società partecipate da circa 8.000 ad un migliaio, è intervenuto anche il legislatore che, con la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014), ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" da realizzarsi entro la fine del 2015.

Il sistema normativo sulle partecipazioni societarie appare alquanto articolato, in virtù dei continui interventi frequentemente introdotti, volti principalmente a ridurre un fenomeno (quello delle municipalizzate) che soprattutto negli anni '90 ha vissuto l'apice dell'abuso di uno strumento che nella gran parte dei casi si è rivelato fonte di inefficienza.

L'articolo 1 comma 611 della legge n. 190/2014 prevede l'avvio da parte delle pubbliche amministrazioni di un **processo di razionalizzazione** delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

Il successivo comma 612 prevede l'approvazione di un **piano operativo di razionalizzazione** delle società partecipate da attuare attraverso deliberazioni consiliari, che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il Piano deve contenere i tempi di attuazione e il dettaglio dei risparmi da conseguire, da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Ad esso va allegata una relazione tecnica.

Il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, servirà a conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti **5 criteri**:

- a. eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b. soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d. aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e. contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *per espressa previsione normativa*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e non richiedono né l'abrogazione né la modifica della *previsione normativa originaria*.

Il comma 614 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento, sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

II – PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Si richiamano, in sintesi, i principali riferimenti normativi.

Articolo 4 commi 4 e 5 del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135:

comma 4: Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni; al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio.

comma 5: Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 4.

Art. 16 comma 2 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114: ha disposto che fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi, le disposizioni di cui all'art. 4 comma 4 e segg. Del d.l. n. 95/2012 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del suindicato decreto.

Art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge 24 dicembre 2007 n. 244:

comma 27: Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

comma 28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.

comma 29: Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel

rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni. ...

Art. 149 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 , n. 152 (in materia di servizio idrico integrato): L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. **L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale¹.**

Articolo 1, commi 611 e segg. Legge 23 dicembre 2014, n. 190:

comma 611: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti 5 criteri:

- a. eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b. soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d. aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e. contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

comma 612: I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

comma 613: Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società

¹ Periodo introdotto dall'art. 1 comma 615 della legge n. 190/2014

costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.


CONSIDERAZIONI

Nel Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate si è ritenuto opportuno, per ragioni di completezza informativa e di trasparenza, fornire un quadro complessivo delle società partecipate e di enti/organismi dei quali fa parte l'ente.

Si precisa fin d'ora che gli enti e gli organismi nei quali l'ente ha delle quote associative non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 1 comma 611 e seguenti della legge n. 190/2014. Tuttavia, anche in tali casi, sposando la ratio della norma in oggetto, l'ente farà le sue valutazioni sull'opportunità o meno di mantenere le quote associative, sulla base del rapporto costi/benefici.

Il Segretario Comunale

Dr. Giovanni Fois



Il Sindaco

Geom. Marcello Diez



ABSTRACT

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*, definiscano e approvino un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il processo di razionalizzazione si articola in una serie di fasi, che possono essere così sintetizzate:

- Approvazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate, adottato su proposta del Sindaco. Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica. Organo competente all'approvazione è il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 comma e) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
- Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.
- Pubblicazione del Piano nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune.
- IL Sindaco, la Giunta e il Consiglio, *in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*, entro il 31 marzo 2016, predispongono una relazione sui risultati conseguiti.
- Trasmissione della relazione "a consuntivo" alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- Pubblicazione della relazione nel sito internet del Comune;

Le novità introdotte dalla legge 190/2014 fanno salvi i divieti di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e i divieti di assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

Il processo di razionalizzazione si articola in una serie di fasi, che possono essere così sintetizzate: L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

**IL QUADRO GENERALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E IN
ENTI/ORGANISMI DE COMUNE DI OLMEDO**

Non sussistono situazioni di organismi controllati per i quali si renda necessario applicare le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 95/2012.

Nella tabella seguente è riportato, per ragioni di completezza informativa e di trasparenza, il quadro complessivo delle società partecipate e di enti/organismi dei quali fa parte l'ente.

Si precisa fin d'ora che gli enti e gli organismi nei quali l'ente ha delle quote associative non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 1 comma 611 e seguenti della legge n. 190/2014. Resta inteso che anche in tal caso, sposando la ratio della norma in oggetto, l'ente farà le sue valutazioni sull'opportunità o meno di mantenere le quote associative, sulla base del rapporto costi/benefici.

Ragione sociale	Natura giuridica	Quota di partecipazione	Funzioni attribuite	Durata attuale dell'impegno
1. ABBANOA SPA	Società a Responsabilità limitata	0,1099987% (n. 168.601 azioni) – dato al 30.06.2014	Gestore unico del sistema idrico integrato in Sardegna	31/12/2100
2. UNIONE DEI COMUNI DEL COROS			Integrazione fra i comuni che la costituiscono	
3. SISTEMA TURISTICO LOCALE NORD OVEST SARDEGNA STL. SOC CONSORTILE A.R.L.	Società consortile a responsabilità limitata	€ 573,88, pari al 0,0058%	Promozione dello sviluppo turistico	31/12/2050
4. AUTORITÀ D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA (A.A.T.O. SARDEGNA)	Consorzio obbligatorio tra Comuni e Province della Sardegna	€ 5.185,18, pari al 0,198827696% - dato aggiornato al 2014	programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato con esclusione di ogni attività di gestione del servizio	Tempo indeterminato (art. 3 Statuto)
5. CONSORZIO CULTURA E LEGALITÀ	Consorzio obbligatorio tra Comuni		Promozione della cultura e della legalità nel territorio, anche attraverso la realizzazione di progetti intercomunali	

1. Abbanoa spa

Breve descrizione

Con la Legge regionale n.29 del 17 ottobre 1997, la Regione Autonoma della Sardegna (RAS) ha disciplinato la riorganizzazione del servizio idrico ad uso civile nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge nazionale n.36 del 1/5/1994 (Legge Galli), a sua volta adottata in recepimento della normativa europea. La legge regionale ha previsto la razionalizzazione della gestione dell'acqua potabile, attraverso l'individuazione di un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO), di un unico gestore (Abbanoa) e di un'unica tariffa.

L'Autorità d'Ambito ha optato per l'affidamento diretto del Servizio Idrico Integrato ad un unico soggetto: una società per azioni interamente a capitale pubblico, (secondo le modalità di cui all'art. 113, comma 5, lett. c) del Testo Unico degli Enti Locali), così escludendo il ricorso alle procedure mediante gara.

La società ha sede legale a Nuoro, in via Straullu n. 35.

Finalità

La missione di Abbanoa spa ha come priorità la gestione omogenea e unitaria del servizio idrico integrato della Sardegna, così da garantire, nel pieno rispetto dell'ambiente, la fornitura dell'acqua con la stessa qualità, lo stesso livello di servizio e la stessa tariffa in tutto il territorio regionale: dal capoluogo al comune più isolato. Il tutto in un'ottica di sviluppo economico e sociale dell'Isola.

Compagine sociale

La compagine sociale di Abbanoa spa è costituita da 343 soci (342 comuni, più la Regione Autonoma della Sardegna,, con il 57,44% delle azioni)

Quota di partecipazione del Comune di Olmedo

Il Comune di Olmedo detiene n. 168.601 azioni, pari allo 0,11% delle azioni².

2. Unione dei Comuni del Coros

Breve descrizione

L'Unione è lo strumento di collaborazione dei soggetti associati, dotato di personalità giuridica, potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni

Finalità

E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i comuni che la costituiscono gestendo con efficienza ed efficacia l'intero territorio e mantenendo in capo ai singoli Municipi la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità. L'Unione dei Comuni del Coros persegue l'autogoverno e promuove lo

² Dato aggiornato al 9 luglio 2014, come risulta dal sito istituzionale di Abbanoa spa

sviluppo delle comunità comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società, dello Stato e della Regione Sarda. L'Unione dei Comuni del Coros con riguardo alle funzioni da essa esercitate, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuovere lo sviluppo, tenendo conto delle vocazioni e peculiarità dei singoli Comuni aderenti. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Sassari, della Regione Sardegna, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione nella prospettiva di cui al precedente comma.

Compagine sociale

La compagine sociale dell'Unione dei Comuni del Coros è composta da 11 comuni della provincia di Sassari che si costituiscono in Unione ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 28/09/2000 n. 267 e degli artt. 3 e 4 della L.R. 2/8/2005 n. 12 e ss.mm. . I Comuni che ne fanno parte sono Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Putifigari, Tissi, Uri, Usini.

3. Sistema Turistico Locale Sardegna Nord Ovest s.c.a.r.l. (STL)

Breve descrizione

Il Sistema Turistico Locale Sardegna Nord Ovest è una società consortile mista a responsabilità limitata con capitale a maggioranza pubblica e sede legale a Sassari e con la sede operativa ad Alghero, conta oltre 80 soci tra enti locali, soggetti pubblici e privati (imprese turistiche, operatori turistici/culturali) e associazioni di categoria.

Finalità

Le principali finalità dell'STL sono: valorizzare il ruolo delle comunità locali ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile e delle risorse locali; aumentare la visibilità del territorio promuovendo le opportunità offerte dal territorio stesso; inserire l'offerta territoriale nelle reti nazionali ed internazionali; stimolare e favorire processi di spin-off dalle aziende; favorire aggregazioni di filiera attivando fenomeni di aziende madre che operino da "catalizzatore".

Quota di partecipazione del Comune di Olmedo

La compagine sociale dell'STL è composta da 64 comuni della provincia di Sassari e 18 soci privati, con un capitale sociale deliberato e sottoscritto da tutti i soci di € 98.373,02
La quota sociale del comune di Olmedo è pari ad € 573,88.

4. Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (E.G.A.S.) (Ex Gestione Commissariale straordinaria per la regolazione del servizio idrico integrato, a sua volta ex Autorità d'Ambito territoriale ottimale della Sardegna)

Breve descrizione

Il consorzio obbligatorio tra le amministrazioni comunali e provinciali della Sardegna, denominato "Autorità d'Ambito" è stato costituito in applicazione dell'art. 9, comma 3 della Legge 5.1.1994, n° 36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche", e dell'art. 5 della L.R. 17.10.1997, n° 29, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 7 della L.R. 29/1997. Il Consorzio ha personalità

giuridica pubblica, una struttura organizzativa propria ed un proprio patrimonio, costituito secondo le procedure previste dall'art. 6 della l. r. 29/1997. Il confine territoriale dell' "Ambito Territoriale Ottimale" è pari a quello dell'intera Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 29/1997.

La legge 8 febbraio 2013 n.3, come modificata e integrata dalle leggi regionali 17 maggio 2013 n.11 e 15 gennaio 2014 n.5, nelle more del riordino del servizio idrico integrato, ha disposto che le funzioni già svolte dall'Autorità d'Ambito siano attribuite ad un Commissario Straordinario fino al 31 dicembre 2014.

La legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 ha disposto che l'Ente di governo dell'ambito della Sardegna (E.G.A.S.), istituito ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e dotato di personalità giuridica e autonomia organizzativa e patrimoniale, a cui sono attribuite le funzioni di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, succede in tutte le posizioni giuridiche ed economiche attribuite alla Gestione Commissariale.

Finalità

L'Autorità d'Ambito ha per fine quello di provvedere, nei termini di legge, ad organizzare il Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi esclusivamente civili, nonché di fognatura e di depurazione delle acque reflue. L'Autorità succitata provvede alla programmazione ed al controllo della gestione dei servizi medesimi.

Quota di partecipazione del Comune di Olmedo

Il Comune di Olmedo detiene presso l'organismo in oggetto una quota consortile di € 5.185,18, pari allo 0,20% di rappresentatività³.

5. Consorzio Cultura è Legalità

Breve descrizione

È un Consorzio a responsabilità limitata costituito tra i Comuni di Ittiri, Banari, Olmedo, Romana, Villanova Monteleone, Uri e Usini.

Finalità

Il Consorzio ha come oggetto la promozione e realizzazione di iniziative volte a sviluppare la cultura della legalità nel territorio. A tal fine predispone progetti e formula richieste di finanziamento.

³ Tutte le quote sono state rideterminate a partire dall'esercizio 2013

IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Per la definizione del Piano operativo di razionalizzazione, è stata seguita una metodologia rispondente ai presupposti normativi (dall'art. 1 comma 612 della l. n. 190/2014), che può essere sintetizzata nei seguenti punti:

1. verifica dei 5 criteri di cui all'art. 1 comma 611 della l. 190/2014;
2. decisione
3. tempi di attuazione
4. risparmi da conseguire

1. Abbanoa spa

Verifica dei criteri di cui all'art. 1 comma 611 della l. n. 190/2014: la società gestisce il servizio idrico integrato sull'intero territorio della Sardegna. L'Autorità d'Ambito ha optato per l'affidamento diretto del predetto servizio di interesse economico generale ad un'unica società per azioni interamente a capitale pubblico, escludendo così il ricorso alle procedure mediante gara. Il Comune intende conservare la partecipazione in Abbanoa spa, in quanto indispensabile per le finalità istituzionali e imprescindibile per garantire un servizio essenziale per la collettività. Il caso in esame non rientra, quindi, in nessuno dei criteri di cui al citato art. 1 comma 611 della l. n. 190/2014.

Decisione: allo stato attuale non è praticabile, in termini di efficacia ed efficienza, una soluzione alternativa.

2. Unione dei Comuni del Coros

Verifica dei criteri di cui all'art. 1 comma 611 della l. n. 190/2014: Il caso in esame non rientra, in nessuno dei criteri di cui al citato art. 1 comma 611 della l. n. 190/2014.

3. Sistema Turistico Locale Sardegna Nord Ovest s.c.a.r.l. (STL)

Verifica dei criteri di cui all'art. 1 comma 611 della l. n. 190/2014: la società consortile non svolge attività indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Decisione: Il Piano operativo prevede il recesso dal Sistema Turistico Locale, con contestuale cessione della quota di partecipazione.

Motivazione: L'esperienza maturata in questi anni, sin dalla nascita dell'STL Sardegna Nord ovest, i cui presupposti erano quelli di creazione di un partenariato pubblico/privato forte per il rilancio in chiave turistica del nord Sardegna, ha dimostrato la scarsa efficacia.

Tempi di attuazione: immediati.

Risparmio da conseguire per l'ente: il risparmio per il Comune è quantificato in circa 773,21 euro/anno, pari alla quota richiesta all'ente per il funzionamento.

4. Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (E.G.A.S.)

Verifica dei criteri di cui all'art. 1 comma 611 della l. n. 190/2014: si tratta di un consorzio obbligatorio tra amministrazioni pubbliche ai sensi degli artt. 147 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006 (Art. 147 del d.lgs. n. 152/2006: I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ...)

Il caso in esame non rientra, quindi, in nessuno dei criteri di cui al citato art. 1 comma 611 della l. n. 190/2014.

Decisione: allo stato attuale non è praticabile, in termini di efficacia ed efficienza, una soluzione alternativa.

5. Consorzio Cultura è Legalità

Verifica dei criteri di cui all'art. 1 comma 611 della l. n. 190/2014: Il caso in esame non rientra, in nessuno dei criteri di cui al citato art. 1 comma 611 della l.n. 190/2014.

Decisione: Con delibera assembleare del 27.10.2014 i soci hanno già programmato l'avvio della procedura di scioglimento, in quanto *non appare più utile ne conveniente, anche per le gravi ristrettezze finanziarie conseguenti alla crisi economica in atto, mantenere in vita l'attività del Consorzio in intestazione per il quale l'Assemblea ritiene doversi procedere con il suo scioglimento entro il più breve tempo possibile, non prima comunque di aver portato a conclusione la fase relativa alla gestione degli ultimi finanziamenti RAS per i quali sono ancora in corso le attività di rendicontazione e si è in attesa di direttive per la restituzione delle economie all'ente finanziatore.*

Tempi di attuazione: 2015.

Risparmio da conseguire per l'ente: il risparmio per il Comune è quantificato in circa 634,80 euro/anno, pari alla quota richiesta all'ente per il funzionamento.

Olmedo, 31 marzo 2015

Il Sindaco
Geom. Marcello Diez

